

j''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9 ¹⁾

Disposizioni collegate all'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023

1)Pubblicato nel B.U. 26 agosto 2021, n. 34.

Art. 10 (Rimborso delle spese per dotazioni IT al personale delle scuole)

(1) Per sostenere la digitalizzazione della scuola, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere un rimborso spese una tantum nella misura massima del 90 per cento delle spese effettuate dal personale delle scuole dell'infanzia, dal personale docente ed educativo delle scuole primarie e secondarie, dal personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, delle scuole di musica, dalle collaboratrici e dai collaboratori all'integrazione e dalle educatrici e dagli educatori sociali delle scuole per l'acquisto di dotazioni IT funzionali allo svolgimento dell'attività didattica. La misura massima del rimborso non può superare comunque l'importo di 520 euro. A tale importo si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 121 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107. I criteri e le modalità per la concessione del rimborso sono definiti dalla Giunta provinciale.

(2) Il rimborso di cui al presente articolo si applica al personale in servizio per almeno 3 mesi a decorrere dal 5 marzo 2020.

(3) Le domande per il rimborso possono riguardare gli acquisti effettuati nel periodo di sospensione delle attività educative e didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 5 marzo 2020 e per il perdurare dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, e comunque non oltre il 15 novembre 2021.

(4) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 5 dell'articolo 8 della [legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40](#), e successive modifiche;
- b) il comma 5 dell'articolo 8 della [legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12](#), e successive modifiche;
- c) l'articolo 21 della [legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5](#).

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 6.000.000,00 euro per l'anno 2021, in 0,00 euro per l'anno 2022 e in 0,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale "Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" di parte corrente nell'ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2021-2023.